COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1986

che autorizza la Spagna ad adottare misure di salvaguardia all'importazione di alcuni prodotti siderurgici

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(86/97/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 379,

considerando che il governo spagnolo, con lettera del 3 marzo 1986 ha richiesto alla Commissione di essere autorizzato a predisporre, conformemente all'articolo 379 dell'atto di adesione, misure di salvaguardia nel settore dei prodotti siderurgici;

considerando che, nella loro domanda, le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione vari elementi per provare che la siderurgia spagnola registra attualmente gravi difficoltà che possono eventualmente persistere;

considerando che, in virtù della decisione n. 3485/85/CECA della Commissione [1], la produzione delle imprese spagnole è sottoposta a un regime di sorveglianza; che in virtù della decisione n. 3717/84/CECA della Commissione [2], applicabile per le imprese spagnole a partire dal 1° marzo 1986, le forniture di alcuni prodotti in questione devono essere accompagnate da un certificato di produzione e da un documento di accompagnamento;

considerando che le forniture delle imprese siderurgiche dagli altri stati membri verso la Spagna registrano un forte aumento a partire dal mese di gennaio 1986; che i titoli d'importazione rilasciati durante il mese di gennaio per i prodotti di tali settori interessano quantità che oscillano intorno a 400 000 t, che le forniture effettive durante il mese di gennaio 1986, in base ai dati forniti dal governo spagnolo, sono di circa 261 000 t; che le forniture degli stessi prodotti, durante gli ultimi anni, raggiungevano in media 100 000 t al mese; che le forniture dei prodotti interessati hanno pertanto registrato un brusco aumento di circa il 160 % in media successivamente all'adesione; che tale aumento è stato particolarmente sensibile per i settori delle categorie Ia, Ib e II, definite con decisione n. 3485/85/CECA

considerando che le imprese siderurgiche spagnole sono attualmente in fase di ristrutturazione e pertanto assai vulnerabili; che l'aumento delle forniture dei prodotti siderurgici originari dagli altri stati membri può eventualmente mettere in pericolo la ristrutturazione iniziata; che il volume delle forniture dei prodotti degli altri stati membri rappresenta una delle principali cause delle difficoltà invocate dalle autorità spagnole nella loro richiesta; che in mancanza di un intervento immediato tali difficoltà potrebbero persistere;

considerando che, stando così le cose, una limitazione quantitativa delle forniture provenienti dagli altri stati membri dovrebbe permettere alle imprese siderurgiche spagnole di proseguire il processo di ristrutturazione nel quadro dei piani ripresi nel protocollo n. 10, allegato all'atto d'adesione, e di riequilibrare la situazione; che tale misura dovrebbe permettere a tale settore, e particolarmente alle imprese interessate, di adattarsi all'economia del mercato comune;

considerando che è sufficiente che la limitazione quantitativa interessi le categorie Ia, Ib e II quali definite con decisione n. 3485/85/CECA dato che l'aumento di tali forniture in provenienza dagli altri stati membri si concentra in tali tre categorie;

considerando che l'autorizzazione di una limitazione quantitativa fino al 31 dicembre 1986 pare sufficiente per permettere di ottenere gli effetti ricercati;

considerando che l'ampliamento alle imprese e ai mercati siderurgici spagnoli della disciplina di quote, applicabile alle imprese degli altri stati membri, può contribuire alla soluzione dei problemi delle imprese siderurgiche spagnole; che la Commissione predisporrà le necessarie misure per applicare tale disciplina alle imprese il più rapidamente possibile;

considerando che a tali misure limitative delle forniture si aggiunge il sistema di sorveglianza dei prodotti in provenienza da paesi terzi, instaurato in virtù della raccomandazione n. 3658/85/CECA della Commissione [3]; che opportuno rafforzare tale sistema attraverso una più rapida informazione della Commissione;

[1] GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
[3] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 32.

considerando che, comunque, il dispositivo adottato non può avere l'effetto di limitare le forniture per ognuno dei prodotti in causa a un livello inferiore a quello delle importazioni effettivamente realizzate nel 1984;

considerando che, per un'equa ripartizione delle quantità autorizzate sia tra gli stati membri che tra gli operatori interessati, è opportuno rispettare le correnti commerciali esistenti, pur tenendo conto degli interessi di eventuali nuovi operatori;

considerando che, in ragione della gravità della situazione, le misure protettive devono valere anche per rapporti contrattuali in corso; che, per evitare un ulteriore pregiudizio agli operatori interessati, la presente decisione non deve colpire le merci già in fase di spedizione; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità, per le autorità spagnole, di prendere in considerazione il volume complessivo di tali spedizioni ai fini della ripartizione delle quantità totali;

considerando che l'opportuna applicazione delle disposizioni della presente decisione richiede la strutturazione di regole d'applicazione di gestione precise; che è opportuno, in particolare per evitare che i prodotti interessati aggravino la situazione di mercato, ripartire per trimestre le quantità ammesse in Spagna fino alla fine del 1986, mentre le quantità del secondo trimestre 1986 comprenderebbero anche quelle corrispondenti ai giorni del mese di marzo a partire dall'entrata in vigore della presente decisione; che è inoltre opportuno, per permettere un migliore adattamento alla domanda, prevedere la possibilità di trasferire autorizzazioni tra le categorie riprese nella presente decisione fino al massimo del 5 % del limite fissato per ogni categoria;

considerando che una buona applicazione delle disposizioni della presente decisione richiede l'instaurarsi di reciproche procedure informative e di consultazione tra la Commissione e le autorità spagnole;

considerando che, dato che la presente decisione si giustifica soltanto se le condizioni d'applicazione riprese all'articolo 379 dell'atto di adesione si verificano realmente, la Commissione può essere indotta a modificarla o abrogarla; che è opportuno pertanto che la Commissione proceda a una verifica permanente dei dati che motivano la presente decisione;

considerando che la Commissione ha l'obbligo di scegliere, in priorità, le misure che causano i minori sconvolgimenti al funzionamento del mercato comune, che le limitazioni adottate, tenuto conto dell'esame delle difficoltà economiche effettuato dalla Commissione, costituiscono misure che, pur permettendo di raggiungere il risultato perseguito, turbano in minor misura il funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Spagna a limitare fino al 31 dicembre 1986, alle condizioni successivamente indicate, le forniture in Spagna di prodotti provenienti dagli altri stati membri, elencati all'articolo 2 e le cui definizioni sono contenute nell'allegato.

Articolo 2

I limiti fissati in virtù dell'articolo 1 non possono essere inferiori a:

— categoria Ia: 296 083 t,
— categoria Ib: 172 716 t,
— categoria II: 36 234 t.

Articolo 3

1. L'applicazione della presente decisione non può comunque sfociare su una limitazione delle forniture, per ognuno dei prodotti elencati all'articolo 2, ad un livello inferiore a quello delle importazioni effettivamente realizzate nel novembre 1984, per una durata corrispondente a quella della validità della presente decisione.

2. Ai fini della gestione delle limitazioni delle forniture prevista alla presente decisione, le autorità spagnole rispettano le correnti commerciali esistenti, sia per quel che riguarda i paesi di origine e di provenienza dei prodotti interessati, sia per quel che riguarda gli operatori interessati.

Articolo 4

1. Entro cinque giorni a partire dall'introduzione della domanda, nei limiti della quota parte di ogni operatore, le autorità spagnole forniscono, gratuitamente, le autorizzazioni. Tuttavia, le autorità spagnole fissano la data a partire dalla quale tale autorizzazione prende effetto in modo da garantire una ripartizione delle quantità trimestrali; il primo trimestre comprende anche le quantità corrispondenti ai giorni del mese di marzo a partire dalla data di presa di effetto della presente decisione.

2. Le autorità spagnole riservano il 3 % delle limitazioni complessive applicabili a ogni prodotto agli eventuali operatori che non abbiano finora fornito in Spagna.

3. Le autorità spagnole procedono alla ridistribuzione sul trimestre seguente delle quantità corrispondenti all'insieme delle quote utilizzate per ogni trimestre.

4. Le autorità spagnole possono accettare, per quantità che non superino il 5 % delle limitazioni complessive di ogni categoria, che le autorizzazioni concesse per una delle categorie riprese nella presente decisione, vengono utilizzate per la fornitura di prodotti compresi in una delle altre categorie.

5. Le autorità spagnole non possono richiedere l'autorizzazione prevista al paragrafo 1 per la fornitura di merci, riprese nella presente decisione, che fossero già in corso di spedizione alla data della sua presa di effetto. Tuttavia, le autorità spagnole possono dedurre tali forniture dalle quantità previste dalla presente decisione per una delle categorie in questione.

Articolo 5

1. La autorità spagnole comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile 1986, le misure nazionali di applicazione della presente decisione.

2. Le autorità spagnole comunicano anche, il 30 di ogni mese per il mese precedente, i dati relativi alle forniture provenienti dagli altri stati membri. Tali dati, articolati per paesi, interessano sia le quantità di prodotti effettivamente forniti che le autorizzazioni concesse.

Articolo 6

1. Le autorità spagnole comunicano ogni settimana alla Commissione i dati relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi, articolati per paese e raccolti conformemente alla raccomandazione n. 3658/85/CECA della Commissione.

2. Le autorità spagnole informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica sensibile delle importazioni di prodotti elencati all'articolo 2 provenienti da paesi terzi.

Articolo 7

1. La Commissione cura l'applicazione delle disposizioni della presente decisione e si riserva il diritto di modificarla o abrogarla.

2. Inoltre, in base ai risultati constatati in funzione della verifica dei dati relativi ai settori interessati, essa procede se necessario, alla revisione delle limitazioni applicabili agli ultimi sei mesi della durata di validità della presente decisione.

3. Eventuali difficoltà registrate in fase di applicazione della presente decisione saranno esaminate in comune dalle autorità spagnole e dalla Commissione.

Articolo 8

1. La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla sua notifica al governo spagnolo ed è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

2. Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1986.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Vicepresidente

ALLEGATO

Definizione dei prodotti

	Codice NIMEXE
Categoria Ia :	73.08-01, 73.08-03, 73.08-05, 73.08-07, 73.08-21, 73.08-25, 73.08-29, 73.08-41, 73.08-45, 73.08-49, 73.12-11, 73.12-19, 73.13-17, 73.13-21, 73.13-23, 73.62-10, 73.64-20, 73.65-23, 73.72-11, 73.72-19, 73.74-29, 73.75-39 ;
Categoria Ib :	73.13-16, 73.13-26, 73.13-32, 73.13-34, 73.13-36, 73.13-41, 73.13-43, 73.13-45, 73.13-47, 73.13-49, 73.13-50, 73.65-25, 73.65-53, 73.65-55, 73.75-49, 73.75-59, 73.75-69 ;
Categoria II :	73.09-00, 73.13-19, 73.13-92, 73.62-30, 73.65-21, 73.65-81, 73.72-39, 73.75-29, 73.75-89.